



Trasmissione a mezzo di posta elettronica,  
ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005



**AI COMUNI PUGLIESI**

**LORO SEDI**

Per il tramite di ANCI Puglia

**Agli Ordini Professionali**

**Ingegneri e Architetti**

**VIA PEC**

**Oggetto:** L.r. n.11/2017 sul "Regolamento edilizio tipo". Chiarimenti. Ritrasmissione.

Per effetto dell'entrata in vigore della L.r. 18 maggio 2017, n.11, dichiarata urgente nella relativa deliberazione consiliare di approvazione e, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto regionale, entrata in vigore il giorno della pubblicazione (B.U.R.P. n.58 del 19 maggio 2017), i comuni hanno tempo sino al 16 ottobre 2017 - differibile al massimo al 15 novembre 2017- per adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo, approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n.554 dell'11 aprile 2017 (B.U.R.P. n. 49 del 26.4.2017), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n.648 del 4 maggio 2017, (B.U.R.P. n. 49 del 26.4.2017).

L'art. 2 della Legge regionale in commento, difatti, recita, "*I comuni, con deliberazione di consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Trascorso il termine perentorio previsto dal comma 1, provvede il responsabile della struttura competente dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni. 3 Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo. 4. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. [...]*".

L'art. 1, comma 1° della L.r. cit., specifica che le disposizioni introdotte "[...] regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con deliberazione della Giunta regionale, contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)".

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**



Pertanto, dalla data di entrata in vigore della Legge regionale n.11/2017, hanno cessato di avere efficacia le sole disposizioni dettate con la Deliberazione di Giunta regionale n.554 dell'11 aprile 2017 (B.U.R.P. n. 49 del 26.4.2017), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n.648 del 4 maggio 2017, (B.U.R.P. n. 49 del 26.4.2017), che **“regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo”**, mentre restano in vigore lo schema e le definizioni recate dai medesimi provvedimenti giuntali, in uno con i relativi allegati, cui rinvia l'art. 1, comma 1° L.r. *cit.*.

Ne deriva che in ossequio alla *“Norma transitoria”* di cui all'art. 3, comma 1° delle medesima legge **“Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste”**, e non potrà tenersi conto di ogni altro diverso e ulteriore termine contenuto nella Deliberazioni di Giunta regionale n. 554 e 648 del 2017.

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano

L'Assessore all'Urbanistica  
Prof. Alfonso Pisicchio